



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 84/14/CONS

**DIFFIDA ALLA SOCIETÀ CAMPUS EDITORI S.R.L. CONCERNENTE LA
MISURA E LA MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO
2013**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 febbraio 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” (di seguito, legge n. 481 del 1995);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito, legge n. 249 del 1997);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito, d.lgs. n. 259 del 2003 o *Codice delle comunicazioni*);

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l’art. 1, commi 65, 66 e 68 (di seguito, legge n. 266 del 2005);

VISTO, in particolare, il comma 65 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento dell’Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni *“sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente all’Autorità”*;

VISTO il comma 66 dell’articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005, che fissa in sede di prima applicazione e per l’anno 2006, *“l’entità della contribuzione in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge stabilendo che, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”*.

VISTA la delibera n. 478/12/CONS, del 5 marzo 2013 – e le relative istruzioni – recante *“Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2013”*, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nell’1,9 per mille dei ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni risultanti nell’ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera, al netto delle quote di ricavo riversate agli operatori terzi, ed è stato fissato al 30 aprile 2013 il termine per il versamento del contributo e al 31 maggio 2013 il termine per l’invio dei dati anagrafici ed economici richiesti;

VISTA la dichiarazione ai sensi e per gli effetti della delibera n. 478/12/CONS trasmessa dalla società Campus Editori S.r.l., c.f. 09406120155, con sede legale in via Marco Burigozzo 5, 20122 Milano (MI) acquisita con prot. n. 27999 del 28.05.2013, nella quale il contributo dovuto dalla società medesima viene quantificato in euro 2.551,64;

RILEVATO che la società Campus Editori S.r.l., nonostante abbia trasmesso la dichiarazione ai sensi e per gli effetti della delibera n. 478/12/CONS, ha ommesso di versare, per l’anno 2013, il contributo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 478/12/CONS e dalla normativa vigente;

VISTA la nota prot. n. 50120 del 25.09.2013 con cui l’Autorità - Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione, con riferimento ai ricavi non assoggettati a contributo dichiarati dalla società nella comunicazione per l’anno 2013 per un importo di euro 53.788,00, rappresentava che la dicitura utilizzata (*“ricavi esclusi a fronte di attività*

non previste art. 1 c. 2 delibera AGCOM”) non è idonea a soddisfare gli oneri informativi puntualmente indicati nelle Istruzioni allegate alla delibera n. 478/12/CONS, le quali prescrivono che nella Sezione 3 del modello “*vanno specificate, con l’indicazione del relativo ammontare, le principali tipologie di ricavi la cui natura non afferisce al settore delle comunicazioni*”, ed invitava la società ad ottemperare, entro il termine di 15 giorni, ai citati oneri informativi;

VISTA la nota prot. n. 53979 del 18.10.2013 con cui la società Campus Editori S.r.l. riscontrava la predetta nota dell’Autorità, fornendo le informazioni di dettaglio in ordine ai ricavi relativi ad attività ritenute non assoggettabili al contributo;

VISTA la nota prot. n. 57997 del 12.11.2013 con cui l’Autorità - Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione rappresentava che l’importo escluso dalla contribuzione è costituito da ricavi da assoggettare a contributo ai sensi della delibera n. 478/12/CONS e da ricomprendere pertanto nella base imponibile, da rideterminare nell’importo di euro 1.396.758,00, corrispondente alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico del bilancio chiuso al 31.12.2011, e rideterminava conseguentemente il contributo per l’anno 2013 nell’importo di euro 2.653,84, oltre gli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza originaria del termine per il pagamento del contributo, e calcolati in base al tasso determinato annualmente in base alla legge.;

RITENUTO pertanto di dover determinare il contributo per l’anno 2013 a valere sull’intera voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio chiuso al 31.12.2011, al lordo dei ricavi esenti/esclusi;

RITENUTO che sulle somme dovute gli interessi legali vadano calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo, così come previsti nelle delibere annuali dell’Autorità, al fine del corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e della parità di trattamento degli stessi;

RITENUTO pertanto che la società Campus Editori S.r.l. deve versare all’Autorità, per l’anno 2013, un contributo complessivamente pari a **euro 2.702,37** così determinato:

	2013
Contributo	€ 2.653,84

Interessi legali	€ 48,53
Totale	€ 2.702,37

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ACCERTA

che la società Campus Editori S.r.l., c.f. 09406120155, con sede legale in via Marco Burigozzo 5, 20122 Milano (MI) non ha versato il contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo all'anno 2013, secondo quanto disposto dalla delibera n. 478/12/CONS e dalla normativa vigente per un ammontare accertato in via definitiva pari a **euro 2.702,37**, inclusi gli interessi legali.

DIFFIDA

la società Campus Editori S.r.l., c.f. 09406120155, con sede legale in via Marco Burigozzo 5, 20122 Milano (MI)

1. a versare entro il termine di **sessanta giorni** dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2013, pari a **euro 2.702,37 (duemilasettecentodue/37)** come sopra quantificato, sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre l'indicazione "*Contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2013*", anche la ragione sociale, partita IVA e/o codice fiscale;
2. a trasmettere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, quietanza dell'avvenuto pagamento, in originale o copia autenticata, entro **dieci giorni** dall'effettuazione dello stesso.

La presente delibera vale a tutti gli effetti come interruzione della prescrizione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00), a euro

258.230,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte.

Roma, 24 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani